

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-815 del 11/02/2025
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA - L.R. 21/04. DITTA LAMINAM S.P.A., ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA, SITA IN VIA GHIAROLA NUOVA n. 258 IN COMUNE DI FIORANO MODENESE (MO). AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - MODIFICA NON SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-840 del 10/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno undici FEBBRAIO 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA - L.R. 21/04. DITTA **LAMINAM S.P.A.**, ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA, SITA IN VIA GHIAROLA NUOVA n. 258 IN COMUNE DI FIORANO MODENESE (MO) (RIF. INT. N. 233 / 01969990355)
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - MODIFICA NON SOSTANZIALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V^a circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la determinazione dirigenziale n. 273 del 10/01/2025 dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia Romagna “Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il triennio 2025-2027, secondo i criteri definiti con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2124/2018”;

richiamato l'“*Accordo territoriale volontario per il contenimento delle emissioni nel Distretto Ceramico di Modena e Reggio Emilia*”, vigente dal 12/12/2019, sottoscritto da Regione Emilia Romagna, Province di Modena e Reggio Emilia, Comuni di Castelvetro di Modena, Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Sassuolo, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano e Confindustria Ceramica, avente come oggetto l'istituzione di un sistema di valutazione e regolazione delle emissioni atmosferiche originate dalle imprese ceramiche nel distretto di Modena e Reggio Emilia, con l'obiettivo di incentivare un continuo miglioramento delle prestazioni ambientali e l'intervento sugli impatti diretti e indiretti, in modo tale da ridurli e compensarli e contribuire al risanamento della qualità dell'aria e al miglioramento generale della qualità ambientale del Distretto;

richiamata la successiva D.G.R. n. 145 del 06/02/2023 “*Approvazione del documento di monitoraggio dell’accordo territoriale volontario per il contenimento delle emissioni nel distretto ceramico di Modena e Reggio Emilia*” emanata dalla Regione Emilia Romagna;

richiamata la **Determinazione n. 4394 del 18/09/2020** di aggiornamento, a seguito di modifica non sostanziale, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata a Laminam S.p.A., avente sede legale in Via Ghiarola Nuova n. 258 in comune di Fiorano Modenese (Mo), in qualità di gestore dell’installazione che effettua l’attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, sita presso la sede legale del gestore;

richiamate la Determinazione n. 4569 del 29/09/2020 (rettifica di errore materiale), la Determinazione n. 3489 del 09/07/2021 e la Determinazione n. 4045 del 08/08/2022 di modifica non sostanziale dell’AIA sopra citata;

vista la documentazione inviata dalla Ditta il 20/12/2024 mediante il Portale “Osservatorio IPPC” della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente con prot. n. 233528 del 23/12/2024, con la quale il gestore comunica l’intenzione di apportare modifiche non sostanziali al proprio assetto impiantistico, consistenti in:

- I. **installazione di una linea di rettifica (squadratura) a secco (M28)** nello Stabile 2, allo scopo di internalizzare la lavorazione di rettifica del materiale di propria produzione, così da ridurre il traffico pesante attualmente legato al trasferimento di tale materiale ad un’Azienda terza presso la quale avviene la rettifica. Il gestore stima una riduzione di 2 viaggi/giorno.
L’intera macchina sarà dotata di cappe inferiori e superiori per la captazione delle polveri, nonché di spazzole orizzontali collegate a cappe di aspirazione; tutti gli effluenti gassosi aspirati saranno convogliati alla nuova emissione in atmosfera **E41**, dotata di **filtro a maniche**, caratterizzata da portata massima di **30.000 Nm³/h**, funzionamento per **24 h/giorno**, altezza del camino da terra di **12 m** e per la quale il gestore propone un limite di concentrazione massima di “materiale particolato” pari a **5 mg/Nm³**.
La linea sarà collocata all’interno di una cabina fonoisolante e fonoassorbente, così come il gruppo ventilatore sarà collocato all’interno di un box fonoisolante-fonoassorbente; il camino di espulsione sarà dotato di silenziatore e comunque ventilatore e filtro saranno posizionati all’interno del fabbricato, a fianco della parte finale della linea di rettifica.
L’impianto è tecnologicamente avanzato e presenta un consumo delle mole del 20-40% inferiore rispetto alla tecnologia laser e affini, nonché minori consumi energetici.
Lo scarto cotto derivante dalla linea di rettifica sarà raccolto in sacconi e trasferito nell’area di deposito temporaneo dei rifiuti, anche se l’Azienda non esclude del tutto la possibilità di studiarne il riutilizzo nell’impasto ceramico;
- II. **dismissione della linea applicazioni superficiali TOTO** (caratterizzata da un funzionamento sempre più saltuario) per far posto alla nuova linea di rettifica. L’intervento comporta la dismissione delle emissioni in atmosfera **E33, E34, E35 ed E36**;
- III. **installazione di un impianto di filtropressatura** dei fanghi ceramici (M30) a servizio dell’impianto di depurazione acque, al fine di migliorare il bilancio idrico aziendale.
Infatti, ad oggi le sospensioni acquose risultanti dal processo produttivo (rifiuto con codice EER 08.02.03) vengono inviate al recupero presso terzi, con transito quasi quotidiano di cisterne; a seguito di studi e ricerche, tuttavia, è ora possibile recuperare internamente tali acque, nonché avviare un percorso di reinserimento nei prodotti aziendali anche dei fanghi ceramici filtropressati (previa esecuzione di valutazioni di ricerca e sviluppo e successive prove di produzione). L’intervento permetterà dunque una sensibile riduzione del traffico indotto.

Il nuovo impianto sarà posizionato in prossimità del portone di accesso delle materie prime e sarà circondato su tutti i lati da griglie e su tre dei lati da una cordolatura di contenimento, aperta su un lato per consentire il recupero del cassone di raccolta fanghi.

La filtropressa sarà realizzata in contropendenza rispetto al lato di accesso, per agevolare la pulizia dell'area sottostante, in modo tale da far defluire l'acqua verso il pozzetto di raccolta;

IV. **installazione** di una **cabina di spruzzatura a velo d'acqua** nel laboratorio aziendale, per eseguire prove di stesura di applicativi (graniglie e/o colori).

L'impianto sarà dotato di aspirazione, con abbattimento delle polveri mediante velo d'acqua, con pompa di ricircolo e vasca di decantazione.

Gli effluenti gassosi aspirati saranno espulsi in atmosfera attraverso il nuovo punto di emissione **E42**, con portata massima di **1.800 Nm³/h**, altezza del camino da terra di **12 m**, funzionamento saltuario, non quotidiano e comunque inferiore a **4 h/giorno**; per tale emissione il gestore propone un limite di concentrazione massima di "materiale particellare" pari a **3 mg/Nm³**;

V. **dismissione** della vasca di raccolta polveri destinata ad intercettare le polveri di sfiato e della relativa emissione in atmosfera **E14**, in considerazione del fatto che la vasca in questione non più utilizzata per miscelare alcuni atomizzati, a seguito di modifiche della tecnologia produttiva e della tipologia di prodotti.

Il gestore dichiara che:

- la capacità produttiva resterà invariata;
- non saranno utilizzate nuove materie prime, ma solo materiali consumabili (mole) e materiali ausiliari per attività di manutenzione (bulloneria, oli, ecc) della nuova linea di rettifica;
- dalla nuova linea di rettifica deriveranno rifiuti costituiti da:
 - mole metalliche esauste (codice EER 12.01.21) in quantitativo atteso di circa 250 kg/anno,
 - polveri/particolato di materiale cotto (codice EER 12.01.03) per un quantitativo che non è possibile stimare, in considerazione del fatto che l'Azienda produce in base ad un modello "make to order". Si tratta di rifiuti destinati preferibilmente al recupero;
- per quanto riguarda le ripercussioni delle modifiche in progetto sulle emissioni in atmosfera:
 - la dismissione di E34 ed E35 non porterà nessuna variazione dei carichi emissivi autorizzati, dal momento che ad esse non sono associati limiti di concentrazione massima di inquinanti;
 - la dismissione di E14, E33 ed E36 porterà ad una riduzione di 177,68 kg/anno delle emissioni di "materiale particellare";
 - viene proposta una **riduzione dei limiti di concentrazione massima di "materiale particellare"** autorizzati per alcune altre emissioni in atmosfera esistenti, in particolare:
 - riduzione da 4,6 a **4,5 mg/Nm³** per **E3/A, E3/B, E3/C**,
 - riduzione da 4,4 a **3,5 mg/Nm³** per **E22**,
 - riduzione da 5,0 a **3,0 mg/Nm³** per **E18**,
 - riduzione da 4,4 a **3,0 mg/Nm³** per **E12**.

Questi interventi portano ad una riduzione di 1.092,23 kg/anno delle emissioni di "materiale particellare".

Complessivamente, dunque, si ottiene una riduzione di **1.269,92 kg/anno**.

Contestualmente, l'attivazione delle nuove emissioni E41 ed E42 comporta un incremento del flusso emissivo autorizzato per il medesimo inquinante di **1.213,24 kg/anno**, valore ampiamente compensato dalle riduzioni sopra dettagliate;

- i nuovi impianti saranno installati all'interno dei strutture edili già esistenti, per cui non si ravvisano variazioni relative ai flussi di acque meteoriche già gestiti dalle rete aziendale;
- gli interventi edilizi previsti impatteranno in maniera minima su suolo e sottosuolo, dal momento che l'area oggetto di modifica si trova all'interno di un sito già esistente e impermeabilizzato. L'entità degli scavi sarà contenuta e quantificabile in circa 35 m³ di terra e materiale inerte scavato, che, considerata la modesta entità, saranno gestiti come rifiuti e conferiti a terzi;

- il cassone scarrabile di deposito temporaneo dello scarto crudo che è attualmente posizionato presso il portone di ingresso delle materie prime sarà spostato sulla parete di fronte, per far spazio alla nuova filtropressa;
- per quanto riguarda le possibili ripercussioni degli interventi in progetto sull'impatto acustico aziendale, con particolare riferimento all'installazione della nuova linea di rettifica, in base a quanto valutato dal Tecnico Competente in Acustica incaricato, considerate la collocazione della linea all'interno del fabbricato aziendale e le insonorizzazioni previste in sede progettuale, nonché la contestuale dismissione delle emissioni in atmosfera E14, E33, E34, E35 ed E36 e della linea TOTO, non si prevedono variazioni del quadro acustico esterno, del quale si è verificata la compatibilità rispetto ai limiti di legge vigenti in occasione della valutazione quinquennale di impatto acustico di inizio 2024.

In conclusione, l'Azienda ritiene che le modifiche proposte non comporteranno effetti significativi e negativi né sull'ambiente studiato, né sui recettori sensibili localizzati in prossimità del sito;

dato atto che il 05/12/2024 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come "modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione";

visto il contributo istruttorio fornito dal Servizio Territoriale di Modena di Arpae con prot. n.22607 del 05/02/2025;

dato atto che le modifiche comunicate non comportano variazioni per quanto riguarda la capacità produttiva autorizzata, i consumi di gas metano e gli scarichi idrici;

preso atto dell'intenzione dell'Azienda di internalizzare la lavorazione di rettifica a secco delle lastre di propria produzione, installando una linea dedicata, e ritenendo che l'intervento non modifichi nella sostanza il ciclo produttivo aziendale, trattandosi di una lavorazione di finitura pienamente rientrante nel tipico ciclo produttivo ceramico. Si ritiene comunque opportuno aggiornare la descrizione del ciclo produttivo aziendale, inserendo la nuova fase di rettifica;

preso atto della dismissione della linea di applicazioni superficiali TOTO;

preso atto dell'installazione nel laboratorio aziendale di una nuova cabina di spruzzatura a velo d'acqua, per l'esecuzione di prove di produzione;

dato atto che restano sostanzialmente invariate le tipologie e i quantitativi di materie prime e ausiliarie utilizzate, fatta eccezione per l'introduzione dei materiali consumabili a servizio della nuova linea di rettifica e del relativo materiale per manutenzione, che non presentano particolare rilevanza;

valutata positivamente l'intenzione dell'Azienda di installare una filtropressa che consenta di riutilizzare internamente le sospensioni acquose prodotte internamente (invece di conferirle a terzi), in sostituzione di equivalente volumi di acque "fresche";

valutato positivamente il fatto che l'installazione della nuova filtropressa potrà consentire (previa l'esecuzione di ulteriori approfondimenti e studi) il riutilizzo interno anche dei fanghi ceramici filtropressati, in sostituzione di equivalenti quantitativi di materie prime;

valutato positivamente il fatto che l'impianto di rettifica scelto dall'Azienda presenti ridotti consumi energetici rispetto ad altre tipologie di impianti con la medesima funzione;

ritenendo che gli interventi proposti non comporteranno variazioni significative dei consumi di energia elettrica rispetto al fabbisogno aziendale attuale, dal momento che l'installazione di nuovi impianti è accompagnata dalla dismissione di altri esistenti (benché a funzionamento saltuario);

preso atto del fatto che la nuova linea di rettifica sarà sottoposta ad aspirazione, con espulsione in atmosfera dei relativi effluenti gassosi tramite il nuovo punto di emissione **E41**. A tale riguardo:

- si dà atto che il filtro a tessuto che l'Azienda intende installare risulta conforme in deroga rispetto alle previsioni dei criteri CRIAER della Regione Emilia Romagna, in quanto la velocità di filtrazione è più bassa del range indicato dagli standard regionali ma, in considerazione del fatto che le polveri da trattare potrebbero essere piuttosto abrasive, una velocità più contenuta può consentire di preservare il tessuto filtrante;
- si prende atto dei parametri di funzionamento comunicati;
- si valuta positivamente la proposta di fissare un limite di concentrazione massima di “materiale particellare” di 5 mg/Nm³, ampiamente inferiore al valore di riferimento previsto dai criteri CRIAER (30 mg/Nm³);
- si ritiene necessario prescrivere l'esecuzione di **analisi di messa a regime**, nonché di **analisi di autocontrollo a cadenza semestrale** a carico del gestore;

preso atto del fatto che la nuova linea di spruzzatura del laboratorio aziendale sarà sotto aspirazione, con espulsione in atmosfera dei relativi effluenti gassosi mediante il nuovo punto di emissione **E42**. A tale proposito:

- si valuta positivamente la presenza di un sistema a velo d'acqua per l'abbattimento delle polveri contenute negli effluenti gassosi aspirati;
- si prende atto dei parametri di funzionamento comunicati;
- si valuta positivamente la proposta di fissare un limite di concentrazione di “materiale particellare” pari a 3 mg/Nm³, ampiamente inferiore al valore di riferimento previsto dai criteri CRIAER della Regione Emilia Romagna (30 mg/Nm³);
- si ritiene necessario prescrivere l'esecuzione di **analisi di messa a regime**, nonché di **analisi di autocontrollo a cadenza semestrale** a carico del gestore;

preso atto della dismissione dei punti di emissione in atmosfera **E14, E33, E34, E35 ed E36**;

dato atto che le modifiche che riguardano le emissioni in atmosfera avranno le seguenti conseguenze sui carichi emissivi di “materiale particellare” autorizzati:

Emissione	Modifica proposta	Variazione flusso di massa	
		riduzione	aumento
E3/A – linea pressa 1	riduzione limite da 4,6 a 4,5 mg/Nm ³	-0,0276 kg/giorno	---
E3/B – linea pressa 2	riduzione limite da 4,6 a 4,5 mg/Nm ³	-0,0276 kg/giorno	---
E3/C – linea pressa 3	riduzione limite da 4,6 a 4,5 mg/Nm ³	-0,0276 kg/giorno	---
E12 – miscelazione e carico rototank	riduzione limite da 4,4 a 3 mg/Nm ³	-1,2096 kg/giorno	---
E14 – vasca raccolta polveri	DISMISSIONE	-0,12 kg/giorno	---
E18 – linee di incollaggio	riduzione limite da 5 a 3 mg/Nm ³	-1,536 kg/giorno	---
E22 – spazzolatura uscita forni	riduzione limite da 4,4 a 3,5 mg/Nm ³	-0,432 kg/giorno	---
E33 – cabina applicazioni superficiali	DISMISSIONE	-0,3672 kg/giorno	---
E34 – pre-essiccatoio linea applicazioni	DISMISSIONE	---	---
E35 – essiccatoio fissatore linea applicazioni	DISMISSIONE	---	---
E36 – spazzolatrice linea applicazioni	DISMISSIONE	-0,0432 kg/giorno	---
E41 – linea di rettifica	NUOVA	---	+3,6 kg/giorno
E42 – cabina spruzzatura laboratorio	NUOVA	---	+0,0216 kg/giorno
Totale		-3,7908 kg/giorno	+3,6216 kg/giorno
		-0,1692 kg/giorno	

Si osserva dunque che, complessivamente, gli interventi di dismissione e le riduzione di limiti proposte consentono di compensare completamente l'incremento di carico inquinante derivante

dall'attivazione delle nuove emissioni E41 ed E42, anzi, risulta un residuo di **0,1692 kg/giorno** di "materiale particellare" che si ritiene possibile accantonare come Quote patrimonio a durata illimitata ai sensi dell'art. 5, lettera a) dell'Accordo territoriale volontario citato in premessa;

valutato positivamente il fatto che l'internalizzazione della lavorazione di rettifica e l'installazione della filtropressa consentiranno la riduzione del numero di transiti di mezzi pesanti da e per lo stabilimento in oggetto;

preso atto del fatto che gli scarti cotti derivanti dalla nuova linea di rettifica saranno gestiti analogamente a quanto accade per gli scarti dello stesso tipo già oggi prodotti. A questo riguardo, si valuta inoltre positivamente la possibilità, prospettata dal gestore, di arrivare al riutilizzo interno di tali scarti;

preso atto delle nuove tipologie di rifiuti che deriveranno dal funzionamento della linea di rettifica e della necessità di cambiare la posizione del cassone scarrabile di deposito temporaneo degli scarti crudi per far posto alla nuova filtropressa. A tale proposito non si rilevano criticità;

preso atto della valutazione redatta da Tecnico Competente in Acustica presentata dal gestore, dalla quale risulta che gli interventi in progetto non avranno ripercussioni negative sull'impatto acustico aziendale, e non ritenendo dunque necessario prescrivere l'esecuzione di monitoraggi acustici aggiuntivi rispetto a quelli già previsti in AIA;

preso atto del fatto che l'installazione dei nuovi impianti non avrà ripercussioni sulla gestione delle acque meteoriche e non avrà particolare incidenza sul suolo e il sottosuolo del sito in oggetto;

valutato positivamente il fatto che la nuova filtropressa sarà:

- circondata su tutti i lati da griglie per la raccolta di eventuali sversamenti, nonché su tre lati da cordoli di contenimento,
 - realizzata in contropendenza rispetto al lato di accesso, per agevolare il deflusso dell'acqua verso il pozzetto di raccolta e agevolare la pulizia della pavimentazione sottostante,
- interventi che si configurano come misure di protezione del suolo e delle acque sotterranee da potenziali contaminazioni;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

ritenendo opportuno aggiornare le prescrizioni generali relative alle emissioni in atmosfera riportate nella sezione D2.4 dell'Allegato I all'AIA, in base alle previsioni dell'istruzione operativa Arpae I85006/ER "Criteri tecnici finalizzati a definire le prescrizioni per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera", rev.0 del 26/07/2022;

viste:

- la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G. Arpae n. 100/2022 di aggiornamento della designazione dei responsabili trattamento dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003;

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 12 del 31/01/2025 di conferimento alla dott.ssa Valentina Beltrame dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 13 del 31/01/2025 di conferimento alla dott.ssa Anna Manzieri dell'incarico dirigenziale di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;

reso noto che:

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale D.D.G. n. 100 del 20/07/2022, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore Generale di ARPAE;
- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro dott.ssa Valentina Beltrame, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale D.D.G. n. 163 del 22.12.2022;
- le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, Via Giardini n. 472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per quanto precede,

la Dirigente determina

- di autorizzare le modifiche comunicate il 20/12/2024 e di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con **Determinazione n. 4394 del 18/09/2020 e ss.mm.** alla Ditta Laminam S.p.A., avente sede legale in Via Ghiarola Nuova, n. 258 in comune di Fiorano Modenese (Mo), in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, sita presso la sede legale del gestore, come di seguito indicato:

- a) alla sezione C1.2 "Descrizione del processo produttivo e dell'attuale assetto impiantistico" dell'Allegato I è **aggiunta la seguente sezione:**

Rettifica a secco

In caso di necessità, le lastre possono subire una lavorazione di rettifica/squadratura lungo apposite linee, per essere tagliate in sotto-formati e portate tutte allo stesso calibro.

A seguito della realizzazione delle modifiche comunicate a dicembre 2024, nel sito sarà installata n. 1 linea di rettifica a secco.

- b) il punto 9 della sezione D2.2 "Comunicazioni e requisiti di notifica" dell'Allegato I è **sostituito dal seguente:**

9. Il gestore è tenuto a trasmettere ad Arpae di Modena e Comune di Fiorano Modenese una **copia del certificato di analisi relativo al primo autocontrollo** che sarà eseguito sui punti di emissione in atmosfera **E3/A, E3/B, E3/C, E12, E18 ed E22** a seguito del rilascio del presente provvedimento, per attestare il rispetto dei nuovi limiti di concentrazione massima di "materiale particellare"; la documentazione dovrà essere trasmessa **entro 60 giorni dalla data del campionamento.**

- c) la sezione D2.4 "emissioni in atmosfera" dell'Allegato I è **integralmente sostituita dalla seguente:**

D2.4 emissioni in atmosfera

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E1 – atomizzatore 1	PUNTO DI EMISSIONE E2 – atomizzatore 2	PUNTO DI EMISSIONE E3/A – linea pressa 1	PUNTO DI EMISSIONE E3/B – linea pressa 2	PUNTO DI EMISSIONE E3/C – linea pressa 3
Messa a regime	a regime	a regime	a regime #	a regime #	a regime #
Portata massima (Nm ³ /h)	30.000	30.000	11.500	11.500	11.500
Altezza minima (m)	25	25	25	25	25
Durata (h/g)	24	24	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	5	5	4,5	4,5	4,5
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	200	200	---	---	---
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	35 *	35 *	---	---	---
Impianto di depurazione	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	<i>trimestrale (portata, polveri) annuale (NO_x)</i>	<i>trimestrale (portata, polveri) annuale (NO_x)</i>	<i>semestrale (portata, polveri)</i>	<i>semestrale (portata, polveri)</i>	<i>semestrale (portata, polveri)</i>

* limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

si veda quanto prescritto al precedente punto **D2.2.9**.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E5 – essiccamento	PUNTO DI EMISSIONE E6 – forni F1+F2	PUNTO DI EMISSIONE E6/A – emergenza forno F1	PUNTO DI EMISSIONE E6/B – emergenza forno F2	PUNTO DI EMISSIONE E8 – forno F3
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	6.700	9.300	4.650	4.650	9.300
Altezza minima (m)	12	25	25	25	25
Durata (h/g)	24	24 *	emergenza	emergenza	24 *
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	---	3	---	---	3
Piombo (mg/Nm ³)	---	0,5	---	---	0,5
Fluoro (mg/Nm ³)	---	3	---	---	3
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nm ³)	---	50 *	---	---	50 *
Aldeidi (mg/Nm ³)	---	20 *	---	---	20 *
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	---	200 *	---	---	200 *
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	---	500 * **	---	---	500 * **
Concentrazione di odore (OU/m ³)	---	4.000 * ***	---	---	4.000 * ***
Impianto di depurazione	---	Filtro a tessuto	---	---	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	---	<i>trimestrale (portata, polveri, F, odori) * semestrale (SOV, aldeidi) * annuale (Pb, NO_x) *</i>	---	---	<i>trimestrale (portata, polveri, F, odori) * semestrale (SOV, aldeidi) * annuale (Pb, NO_x) *</i>

* emissione attiva solo in caso di mancato funzionamento dell'impianto di adsorbimento dell'emissione E39;.

Le concentrazioni di **polveri**, **piombo** e **fluoro** devono essere misurate sempre con la periodicità prescritta, in corrispondenza dello specifico punto di campionamento a valle del filtro a tessuto individuato dal gestore (che deve essere conforme alle caratteristiche indicate al successivo punto D2.4.2), prima dell'immissione nella condotta di convogliamento all'impianto di adsorbimento di E39.

Inoltre, se l'emissione in questione viene riattivata in corrispondenza della cadenza di esecuzione degli autocontrolli prescritti e non è possibile rimettere in funzione l'impianto di adsorbimento entro le tempistiche previste al successivo punto D2.4.12, il gestore è tenuto ad **effettuare l'autocontrollo anche sui parametri SOV, aldeidi, concentrazioni di odore e NO_x**.

** limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

*** il valore indicato è da intendersi come valore guida e **non oggetto di quanto prescritto al successivo punto D2.4.20**, dal momento che gli effluenti gassosi associati all'emissione in questione normalmente sono convogliati all'impianto di adsorbimento di E39 (dedicato ad abbattere gli odori).

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E10 – raffreddamento forni (F1-F2-F3)	PUNTO DI EMISSIONE E11 – pulizia pneumatica centralizzata	PUNTO DI EMISSIONE E12 – miscelazione e carico rototank	PUNTO DI EMISSIONE E13 – silos scarti	PUNTO DI EMISSIONE E14 – vasca raccolta polveri
Messa a regime	a regime	a regime	a regime #	a regime	DA DISMETTERE §
Portata massima (Nm ³ /h)	45.000 *	1.350	36.000	1.500	1.000
Altezza minima (m)	25	25	25	12	12
Durata (h/g)	24	24	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	---	5	3	5	5
Impianto di depurazione	---	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	---	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)

* portata di 15.000 Nm³/h per ciascun forno.

§ emissione **oggetto di dismissione**, come da comunicazione di modifica non sostanziale del 20/12/2024.

si veda quanto prescritto al precedente punto **D2.2.9**.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E18 – linee di incollaggio	PUNTO DI EMISSIONE E22 – spazzolatura uscita forni	PUNTO DI EMISSIONE E24 – essiccatoio orizzontale linea 4	PUNTO DI EMISSIONE E25 – emergenza forno F3
Messa a regime	a regime #	a regime #	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	32.000	20.000	7.000	9.300
Altezza minima (m)	12	15	25	25
Durata (h/g)	24	24	24	emergenza
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	3	3,5	---	---
Isocianati	5	---	---	---
S.O.V. (come C-org. Totale) (mg/Nm ³)	50	---	---	---
Ftalati (mg/Nm ³)	5	---	---	---
Impianto di depurazione	Filtro a pannelli (uno per ogni cabina di incollaggio composto da n.2 stadi in serie costituiti da: carta a pieghe e paint stop (carta multistrato)	Filtro a tessuto	---	---
Frequenza autocontrolli	annuale (portata, ftalati, isocianati) semestrale (polveri)	semestrale (portata, polveri)	---	---

si veda quanto prescritto al precedente punto **D2.2.9**.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E26 – primo raffreddamento forno F4	PUNTO DI EMISSIONE E27 – secondo raffreddamento forno F4	PUNTO DI EMISSIONE E28 – forno F4	PUNTO DI EMISSIONE E29 – linea pressa 4
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	11.000	27.000	21.000	12.000
Altezza minima (m)	15	15	15	25
Durata (h/g)	24	24	24 *	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	---	---	3	3
Piombo (mg/Nm ³)	---	---	0,5	---
Fluoro (mg/Nm ³)	---	---	2,5	---
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nm ³)	---	---	50 *	---
Aldeidi (mg/Nm ³)	---	---	20 *	---

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E26 – primo raffreddamento forno F4	PUNTO DI EMISSIONE E27 – secondo raffreddamento forno F4	PUNTO DI EMISSIONE E28 – forno F4	PUNTO DI EMISSIONE E29 – linea pressa 4
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	---	---	200 *	---
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	---	---	500 * **	---
Concentrazione di odore (OU/m ³)	---	---	6.000 * ***	---
Impianto di depurazione	---	---	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto
Frequenza autocontrolli	---	---	trimestrale (portata, polveri, F, odori) * semestrale (SOV, aldeidi) * annuale (Pb, NO _x) *	semestrale (portata, polveri)

* emissione attiva solo in caso di mancato funzionamento dell'impianto di adsorbimento dell'emissione E39.

Le concentrazioni di **polveri**, **piombo** e **fluoro** devono essere misurate sempre con la periodicità prescritta, in corrispondenza dello specifico punto di campionamento a valle del filtro a tessuto individuato dal gestore (che deve essere conforme alle caratteristiche indicate al successivo punto D2.4.2), prima dell'immissione nella condotta di convogliamento all'impianto di adsorbimento di E39.

Inoltre, se l'emissione in questione viene riattivata in corrispondenza della cadenza di esecuzione degli autocontrolli prescritti e non è possibile rimettere in funzione l'impianto di adsorbimento entro le tempistiche previste al successivo punto D2.4.12, il gestore è tenuto ad **effettuare l'autocontrollo anche sui parametri SOV, aldeidi, concentrazioni di odore e NO_x**.

** limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

*** il valore indicato è da intendersi come valore guida e **non oggetto di quanto prescritto al successivo punto D2.4.20**, dal momento che gli effluenti gassosi associati all'emissione in questione normalmente sono convogliati all'impianto di adsorbimento di E39 (dedicato ad abbattere gli odori).

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E30 – emergenza forno F4	PUNTO DI EMISSIONE E31 – spazzolatura linea prescelta	PUNTO DI EMISSIONE E32 – spazzolatrice linea prescelta XL	PUNTO DI EMISSIONE E33 – cabina applicazioni superficiali	PUNTO DI EMISSIONE E34 – pre-essiccatoio linea applicazioni
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	DA DISMETTERE §	DA DISMETTERE §
Portata massima (Nm ³ /h)	21.000	2.000	2.000	17.000	330
Altezza minima (m)	15	12	12	12	12
Durata (h/g)	emergenza	24	24	8	8
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	---	3	3	2,7	---
Impianto di depurazione	---	Filtro a cartucce e filtro assoluto	Filtro a tessuto	Filtro misto carta/sintetico	---
Frequenza autocontrolli	---	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)	---

§ emissione **oggetto di dismissione**, come da comunicazione di modifica non sostanziale del 20/12/2024.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E35 – essiccatoio fissatore linea applicazioni	PUNTO DI EMISSIONE E36 – spazzolatrice linea applicazioni	PUNTO DI EMISSIONE E37 – silo scarti chiari	PUNTO DI EMISSIONE E38 – spazzolatrice linea incollaggio XL
Messa a regime	DA DISMETTERE §	DA DISMETTERE §	a regime	a regime
Portata massima (Nm ³ /h)	350	2.000	3.000	2.000
Altezza minima (m)	12	12	12	12
Durata (h/g)	8	8	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	---	2,7	3	3
Impianto di depurazione	---	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a cartucce e filtro assoluto
Frequenza autocontrolli	---	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)

§ emissione **oggetto di dismissione**, come da comunicazione di modifica non sostanziale del 20/12/2024.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E39 – fumi cottura post trattamento E6, E8, E28	PUNTO DI EMISSIONE E40 – impianto pilota trattamento fumi ceramici	PUNTO DI EMISSIONE E41 – linea di rettifica	PUNTO DI EMISSIONE E42 – cabina spruzzatura laboratorio
Messa a regime	a regime	#	§	§
Portata massima (Nm ³ /h)	40.000 *	1.400	30.000	1.800
Altezza minima (m)	15	10	12	12
Durata (h/g)	24	sperimentale	24	4
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	---	3	5	3
Piombo (mg/Nm ³)	---	0,4	---	---
Fluoro (mg/Nm ³)	---	2,5	---	---
Acido cloridrico (mg/Nm ³)	---	---	---	---
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nm ³)	50	50	---	---
Composti Organici Volatili (COV) (mg/Nm ³)	---	---	---	---
Aldeidi (mg/Nm ³)	20	20	---	---
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	200	200	---	---
Ossidi di Zolfo (come SO ₂) (mg/Nm ³)	500 **	500 **	---	---
Concentrazione di odore (OU/m ³)	3.000 ***	3.000 ***	---	---
Impianto di depurazione	Raffreddamento + adsorbitori a zeoliti/carboni attivi	Impianto ad umido	Filtro a tessuto	Abbattimento a velo d'acqua
Frequenza autocontrolli	trimestrale (portata, odori ****) semestrale (SOV, aldeidi, NO _x)	durante i test: portata, polveri, F, odori, SOV, aldeidi, Pb, NO _x	semestrale (portata, polveri)	semestrale (portata, polveri)

* l'impianto di abbattimento di E39 può ricevere esclusivamente flussi di aria provenienti dalle emissioni E6, E8 ed E28 dopo passaggio in filtro a tessuto con iniezione di calce, **non è ammessa l'immissione di aria falsa**.

** limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano.

*** il valore indicato è da intendersi come valore guida: in caso di eventuale superamento, è fatto obbligo di dare seguito a quanto prescritto al successivo punto **D2.4.20**.

**** gli autocontrolli periodici prescritti per il parametro "odori" devono essere effettuati **A MONTE e A VALLE dell'impianto di abbattimento**, al fine di verificarne la performance di abbattimento delle sostanze odorigene.

si veda quanto prescritto al precedente punto **D2.2.8**.

§ si veda quanto prescritto ai successivi punti **D2.4.3** (comunicazione preventiva della data di messa in esercizio) e **D2.4.4** (analisi di messa a regime).

RIEPILOGO DELLE QUOTE ASSOCIATE ALL'INSTALLAZIONE

INQUINANTE	QUOTE IN USO		QUOTE PATRIMONIO			
	data	n° quote	data formazione	n° quote	Modalità formazione	Scadenza
Materiale particellare (emissioni "fredde")	20/12/2024	22,978	20/12/2024	0,1692	Trasformazione di Quote in uso in Quote patrimonio (art. 5, lett. a)	illimitata
Materiale particellare (emissioni "calde")		2,851	---	---	---	---
Ossidi di Azoto		480,000	---	---	---	---

PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

- Il gestore dell'installazione è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto dell'Autorizzazione per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:
 - Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento norma tecnica UNI EN 15259)
Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) **in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento**, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, ecc) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempi di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità Competente (Arpae SAC).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quanto meno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	n° punti prelievo	Lato minore (metri)	n° punti prelievo
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200 °C devono essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 m;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 m e 1,5 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

- Accessibilità dei punti di prelievo

Come indicato sia all'art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): "...Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento", sia all'Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto "...La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione", **i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08.**

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'Azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.**

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato, nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art.113, comma 2 del D.Lgs. 81/08, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 m dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune, atte a impedire la caduta verso l'esterno.

Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, distanziati tra di loro ad un'altezza non superiore a 8-9 m circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m, possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticale. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la Ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e ≤ 15 m	sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es.: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare, le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo,
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

- Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificati, si intendono sempre riferiti a **gas secco**, alle **condizioni di riferimento di 0 °C e 0,1013 MPa** e al **tenore di Ossigeno di riferimento**, qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento degli impianti, intesi come i periodi in cui gli impianti sono in funzione, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione), possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata deve essere confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso), oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso.

Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

- Metodi di misura, campionamento e analisi

I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni (vedi tabella emissioni punto 1), conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono indicati nella tabella seguente:

Parametro/inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008

Parametro/inquinante	Metodi di misura
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	- UNI EN ISO 16911-1: 2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); - UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	- UNI EN 14789:2017 (*); - ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	- UNI EN 13284-1:2017 (*) - UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) - ISO 9096:2017 (per concentrazioni >20 mg/m³)
Silice libera cristallina (SiO ₂)	UNI 11768:2020
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B ecc.)	- UNI EN 14385:2004 (*) - ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 - US EPA Method 29
Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	- ISO 15713:2006 (*); - UNI 10787:1999; - ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Acido cloridrico	- UNI EN 1911:2010 (*); - UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico); - ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013 (*)
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Aldeidi	- CARB 430:1991; - Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A; - US EPA-TO11 A (**); - NIOSH 2016 (**); - Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	- UNI EN 14792:2017 (*) - ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) - ISO 10849 (metodo di misura automatico) - analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	- UNI EN 14791:2017 (*) - uni cen/ts 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) - ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 ALL.1)
Isocianati	- US EPA CTM 36 + 36A; - UNICHIM 488:1979 (**); - UNICHIM 429 (**); - UNI ISO 16702:2010 (**);
Ftalati	- OSHA 104 (**); - Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5020
Concentrazione di odore	UNI EN 13725
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati o, dove non esistenti, adottati adeguati accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati al precedente punto 1, possono essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;

- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.
- Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “*Dimostrazione dell’equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*” dimostrano l’equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l’Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e, successivamente al recepimento nell’atto autorizzativo.
3. La Ditta deve comunicare la data di **messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati con **almeno 15 giorni di anticipo** a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Fiorano Modenese.
 4. La Ditta deve comunicare a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Fiorano Modenese i **dati relativi alle analisi di messa a regime** delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati nelle condizioni di esercizio più gravose, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** degli impianti nuovi o modificati, in particolare:
 - relativamente ai punti di emissione **E41** ed **E42** su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime dei nuovi impianti (uno il primo giorno, uno l’ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dall’Azienda).

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.
 5. Qualora non fosse possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell’intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae di Modena, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date; decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell’Autorità competente, i termini di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti devono intendersi **automaticamente prorogati** alle date indicate nella comunicazione del gestore.
 6. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevasse che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, la differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati da una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell’allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione del fatto che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l’attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d’aria inquinata sviluppati dal processo.
- Resta fermo l’obbligo per il gestore di attivare le procedure per la modifica dell’autorizzazione in vigore, qualora necessario.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

7. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell’impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o digitale riportante le informazioni previste in Appendice 2 all’Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, e conservate presso l’installazione, a disposizione di Arpae di

Modena per almeno cinque anni. Nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, tale registrazione può essere sostituita (se completa di tutte le informazioni previste) con le seguenti modalità:

- annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

8. I filtri a tessuto, a maniche, a tasche, a cartucce o a pannelli devono essere provvisti di misuratore istantaneo di pressione differenziale.

Per gli **impianti funzionanti a ciclo continuo** (forni e atomizzatori), i suddetti sistemi di controllo devono essere dotati di sistema di registrazione grafico/elettronico in continuo; i dati di funzionamento degli abbattitori e dei parametri caratteristici di esercizio degli impianti di produzione devono essere mantenuti a disposizione dell'Autorità di controllo.

Le registrazioni, su supporto cartaceo o informatico, dovranno funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di chiusura prolungata dello stabilimento, e garantire sia la lettura istantanea, sia la registrazione continua dei parametri con modalità tali da consentire una puntuale verifica degli stessi anche in tempi successivi (ad es. annotando data e ora di inizio e fine rullino e alcune ore/date intermedie, oppure con altra modalità che garantisca comunque analoga precisione).

9. Per quanto riguarda il filtro a pannelli a servizio dell'emissione **E18**, il gestore è tenuto a:
 - a) adottare un registro elettronico o cartaceo dove annotare la sostituzione periodica dei sistemi di filtrazione (pannelli);
 - b) garantire il tiraggio ottimale delle cabine in uso, tramite opportuni dispositivi automatici di sezionamento delle cabine non operative.

10. Il sistema di depurazione a servizio dell'emissione **E39** deve essere dotato di dispositivo di registrazione grafico/elettronico in continuo per rilevare i seguenti parametri:

- *temperatura* a monte e a valle degli scambiatori termici;
- *differenza di pressione* del sistema di adsorbimento monte/valle (ad es: condotto prima della camera di calma e condotto al camino di emissione, oppure in punti idonei alla misurazione richiesta);
- *concentrazione COT a valle*, con semplice funzione operativa per la valutazione del corretto funzionamento dell'impianto, quindi da considerare non fiscale.

Inoltre, il gestore è tenuto ad eseguire **verifiche della concentrazione di COT almeno una volta alla settimana con strumento portatile sia a monte che a valle del sistema di depurazione**, al fine di ottenere misure confrontabili tra loro che consentano di verificare l'efficacia di abbattimento da parte del sistema di adsorbimento.

Le registrazioni in continuo e i certificati di analisi devono essere tenuti a disposizione per almeno cinque anni.

Le registrazioni, su supporto cartaceo o digitale, devono funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di ferie, e garantire la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri, con rigoroso rispetto degli orari.

Nel caso in cui le registrazioni siano in formato digitale, deve essere garantita la non manipolabilità a posteriori dei dati da parte dell'Azienda e la loro pronta disponibilità in caso di richiesta da parte di Arpae.

11. L'aria in ingresso al filtro a carboni attivi deve avere **sempre temperatura inferiore a 50 °C** ed **umidità relativa inferiore al 50%**, per garantire il corretto funzionamento del filtro stesso.

PRESCRIZIONI RELATIVE A GUASTI E ANOMALIE

12. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un sistema di abbattimento;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertare attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto **entro le 12 ore successive** al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque **sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto** se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

13. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati devono essere comunicate (preferibilmente via PEC) ad Arpae di Modena **entro le 8 ore successive** al verificarsi dell'evento stesso, indicando:

- il tipo di azione intrapresa;
- l'attività collegata;
- il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

A questo proposito, si precisa che:

- a) per tutte le emissioni fredde, è **escluso l'obbligo di comunicazione**, in considerazione del fatto che, qualora si verifichi un arresto del funzionamento degli impianti di captazione ed abbattimento, non è realisticamente possibile che venga proseguita l'attività dell'impianto produttivo a monte. Rimane comunque valido l'obbligo di registrare il verificarsi dell'evento su apposito registro **entro il termine di una settimana**;
- b) in caso di anomalie di impianti associati ad emissioni calde di durata superiore a 1 ora, è **escluso l'obbligo di comunicazione nei seguenti casi**:
 - I. si sia verificato che non c'è stato superamento dei valori limite fissati;
 - II. il malfunzionamento non riguarda dispositivi o parti dell'impianto da cui dipende il processo di depurazione dei fumi (ad es. è limitato a inceppamento/esaurimento della carta del rullino di registrazione o a esaurimento dell'inchiostro del pennino di registrazione);

III. date le circostanze in cui si verifica l'anomalia, gli apparecchi coinvolti e gli interventi effettuati, il gestore è in grado di dimostrare che si può ragionevolmente escludere il superamento dei limiti.

Il gestore deve mantenere presso l'impianto l'originale delle comunicazioni riguardanti le fermate, a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

14. Le informazioni relative agli autocontrolli periodici effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate sugli appositi "Format per la registrazione dei campionamenti periodici – Emissioni in atmosfera" di cui all'Allegato 3 alla D.G.R. 152/2008 e sul Modulo n° 6 dello strumento di reporting dei dati di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato 1 alla medesima Delibera Regionale, per i quali è ammessa la tenuta e l'archiviazione anche in forma elettronica. I medesimi devono essere compilati in ogni loro parte e tenuti a disposizione in Azienda, unitamente ai certificati analitici, per almeno cinque anni. I dati di cui al Modulo n° 6 devono essere inviati annualmente all'Autorità Competente, utilizzando le modalità di autenticazione previste dalla firma digitale, in concomitanza con l'invio del report previsto al paragrafo D2.2 punto 1.
15. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena l'interruzione del funzionamento degli impianti produttivi, a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte, mantenendo presso l'installazione l'originale della comunicazione a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni; la data di fermata deve inoltre essere annotata su apposito registro.
 Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni di cui sopra.
 Nel caso in cui il gestore intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 - a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni;
 - b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo superiore alla periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione, riprendendo poi l'esecuzione degli autocontrolli con la precedente cadenza.
16. I sistemi di raffreddamento devono essere gestiti in modo da causare il minimo trascinarsi possibile degli inquinanti tipici del processo di cottura.
17. I forni devono essere dotati di sistemi di controllo con registrazione del funzionamento degli stessi. Tali registrazioni dovranno essere effettuate su supporto cartaceo con durata almeno mensile, garantendo la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri con rigoroso rispetto degli orari, riportando giornalmente la firma della direzione di stabilimento (o dell'incaricato delegato allo scopo) e la data del giorno oltre, ovviamente, a quelle di inizio e fine rullino.

In alternativa, le registrazioni relative al funzionamento dei forni potranno essere effettuate su supporto digitale, a condizione che il manuale tecnico del forno redatto dal costruttore garantisca che i dati non sono in alcun modo manipolabili a posteriori da parte dell'Azienda e che sono prontamente disponibili in caso di richiesta da parte di Arpae di Modena. Il gestore è comunque tenuto ad attivare una **procedura che garantisca la stampa su supporto cartaceo delle registrazioni relative al funzionamento dei forni** (riportando su ciascuna stampa la firma della direzione di stabilimento o dell'incaricato delegato allo scopo) in caso di:

- **fermata del filtro di depurazione per manutenzione o guasti accidentali**, qualora si deduca che la fermata possa **superare la durata di 12 ore**, attivando la stampa simultaneamente alla fermata del filtro ed interrompendola al ripristino delle condizioni di esercizio autorizzate. Se la fermata comporta anche lo spegnimento del forno (totale o riduzione di temperatura fino allo stato di "brandeggio"), la stampa può avvenire limitatamente alla fase di arresto e riavvio del medesimo;
- **fermate del filtro per ferie e/o altri eventi di carattere produttivo** (ad es. cassa integrazione), **limitatamente o simultaneamente ai tempi della fase di arresto e di riavvio del forno**.

Le registrazioni e le relative eventuali stampe devono essere tenute a disposizione per almeno cinque anni.

18. Il gestore dell'installazione deve utilizzare modalità gestionali delle materie prime che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente. I mezzi che trasportano materiali polverulenti devono circolare nell'area esterna di pertinenza dello stabilimento (anche dopo lo scarico) con il vano di carico chiuso e coperto.
19. L'Azienda è tenuta ad **effettuare pulizie periodiche dei piazzali** al fine di garantire una limitata diffusione delle polveri.
20. La verifica del rispetto del **valore obiettivo di emissione** delle sostanze odorigene fissato per l'emissione in atmosfera **E39** riportato al precedente punto D2.4.1 (**3.000 ou_E/m³**) deve essere ripetuta con cadenza trimestrale (4 analisi/anno) in concomitanza con i monitoraggi periodici previsti per gli altri inquinanti nel piano di monitoraggio di E39.

Tutte le analisi di Unità Odorimetriche devono essere espresse sia in termini di *concentrazione di odore*, sia in termini di *flusso di odore*.

Il valore di 3.000 ou_E/m³ deve essere inteso come "valore obiettivo" e non come valore limite di emissione; in caso di suo eventuale superamento in uno dei monitoraggi periodici, il gestore è tenuto a **darne comunicazione ad Arpae nei tempi tecnici strettamente necessari**, allegando una relazione tecnica descrittiva della tipologia produttiva in corso durante l'effettuazione dei controlli.

In base alla valutazione complessiva dei dati e delle evidenze risultanti dal monitoraggio, nonché in base ai riscontri inerenti l'assenza/presenza di problematiche di emissioni odorigene nel territorio circostante, anche su eventuale espressa richiesta del gestore, l'Autorità competente potrà prevedere future modifiche autorizzative relativamente alla conferma o meno dei monitoraggi della concentrazione di odore, alla loro periodicità, all'adeguamento del valore obiettivo di emissione odorigena e alla eventuale realizzazione dei piani di adeguamento. Nel caso in cui i campionamenti a camino non evidenzino il rispetto del valore obiettivo atteso indicato per l'emissione di interesse e congiuntamente si siano manifestate criticità di odori, il gestore è tenuto a comunicare ad Arpae quali interventi di mitigazione intende adottare.

- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 4394 del 18/09/2020 e ss.mm.**;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 4394 del 18/09/2020 e ss.mm., per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta Laminam S.p.A. e al Comune di Fiorano Modenese tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.